



Comune di Diano d'Alba

Cap 12055 Via Umberto I, n. 22 ☎ 0173/69101 – 69191 Fax n.0173/69312
e-mail: comune@comune.dianodalba.cn.it Pec: comune.diano@legalmail.it
Sito web: www.comune.dianodalba.cn.it

OGGETTO: LINEE GUIDA IMPOSTA DI SOGGIORNO

Come già comunicato nei precedenti anni, in data 27/04/2012 il Consiglio Comunale, mediante deliberazione n. 12, ha istituito con decorrenza 01/05/2012 l'imposta di soggiorno per il comune di Diano D'Alba.

Il relativo regolamento dispone che i responsabili delle strutture ricettive assumano il ruolo di **SOSTITUTO D'IMPOSTA** ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. n. 600/1973 occupandosi della riscossione dai propri clienti.

Gli introiti saranno utilizzati esclusivamente per sostenere interventi in materia di **TURISMO**, compresi quelli a favore delle strutture ricettive, la manutenzione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali nonché i servizi pubblici locali.

Le **TARIFFE** sono rimaste invariate e sono le seguenti:

<i>Fascia</i>	<i>Prezzo dell'unità abitativa - per notte di soggiorno -</i>	<i>Imposta di soggiorno per persona per notte</i>
A	fino a 30,00 euro	€ 0,50
B	superiore a 30,00 euro e fino a 300,00 euro	€ 1,50
C	oltre 300,00 euro	€ 2,50

Il gestore della struttura ricettiva deve calcolare l'imposta con riferimento:

1. al numero delle persone che pernottano nell'unità abitativa;
2. al numero delle notti di soggiorno (il periodo di soggiorno deve risultare chiaramente dal documento fiscale);
3. alle fasce di prezzo di vendita dell'unità abitativa (come risulta dal documento fiscale rilasciato al cliente.)

Sono previsti i seguenti casi di **ESENZIONE** (art. 5 Regolamento Comunale):

1. soggiorno nei periodi di minore affluenza turistica (dal 01/01 al 31/03);
2. soggiorno di ospiti residenti nel comune di Diano D'Alba;
3. soggiorno di minori fino al compimento del decimo anno di età;
4. soggiorno per periodi superiori ai ventuno giorni consecutivi esentando dall'imposta i pernottamenti successivi al ventunesimo;
5. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che presentano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo di almeno 25 partecipanti.

Ogni esenzione deve essere debitamente documentata dai gestori delle strutture ricettive attraverso la compilazione da parte dell'ospite del **MODELLO ESENZIONE (allegato alla presente)** e consegnata copia in allegato alle comunicazioni trimestrali da portare in Comune.

RISCOSSIONE E ADEMPIMENTI

Le somme riscosse mensilmente dalle strutture ricettive devono essere versate al Comune

ENTRO IL MESE SUCCESSIVO

mediante versamento c/c di Tesoreria comunale, iban: **IT 91 O 08530 46260 000000600323** con causale "IMPOSTA DI SOGGIORNO HOTEL XXX – MESE DI YYY".

Occorre inoltre compilare la **DICHIARAZIONE TRIMESTRALE (allegata alla presente)**, nella quale vengono dichiarati il numero di ospiti presenti nella struttura, nonché la **DICHIARAZIONE ANNUALE (allegata alla presente)** da presentare entro il 15 gennaio di ogni anno. Insieme a quest'ultima va anche compilato per l'invio alla Corte dei Conti il **MODELLO 21 (allegato alla presente)** con relative istruzioni per la compilazione).

Il gestore delle strutture ricettive diventa quindi un "AGENTE CONTABILE DI FATTO", pertanto il mancato versamento d'imposta costituisce reato di appropriazione indebita così come previsto dall'art 314 del codice penale.

Per **l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta** si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto Lgs. 471 del 1997.

Per **l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione** da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 500, in quanto violazione degli obblighi discendenti dal regolamento.

Per informazioni e dettagli contattare il numero 0173 69101 int. 07 oppure int. 05.

Certi della Vs collaborazione, porgiamo cordiali saluti.